



Parere ai sensi del D.lgs 22 gennaio 2004 n. 42 - Legge regionale 11 marzo 2005 n.12 e ss.mm.ii.

Parere ai sensi della Legge regionale n. 31/2008 art. 43.

In merito alla Conferenza dei servizi indetta dall'Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio con eventuale riunione in modalità sincrona in data 02/07/2018, con nota qui pervenuta in data 05/04/18 prot. n. 1959 per i lavori di *"Installazione impianto a lampade UV ed opere idrauliche/edili propedeutiche nel serbatoio Concile nel comune di Ponte in Valtellina"*.

VISTA la documentazione progettuale allegata alla sopra citata istanza datata gennaio 2018 ed in particolare:

- elaborati di progetto a firma del dott. ing. Giulio Della Torre;
- relazione geologica a firma del dott. geol Paolo Moriondo;
- relazione paesaggistica semplificata a firma del dott. ing. Giulio Della Torre;
- relazione forestale a firma del dott. for. Matteo Pozzi;

ACCERTATO che l'area oggetto dell'intervento richiesto, è soggetta a vincolo ambientale-paesaggistico ai sensi dell'articolo 142, lettera g) del decreto legislativo n. 42/2004;

VERIFICATO che le opere richieste rientrano, ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, articolo 142 lettera g) e ss.mm.ii, fra quelle di competenza delle Comunità Montane, ai sensi dell'articolo 80 comma 7 "trasformazione del bosco" della succitata legge regionale n. 12/2005 e ss.mm.ii.;

ACCERTATO che l'area oggetto degli interventi di trasformazione del bosco in merito alla Legge regionale 2008 n. 31 art. 43 rientra tra gli ambiti di competenza della scrivente Comunità Montana che pertanto si deve esprimere in merito;

CONSIDERATE le motivazioni del vincolo;

DATO ATTO che il Consiglio Regionale con deliberazione numero 951 del 19 gennaio 2010, pubblicata sul B.U.R.L. n. 6, terzo supplemento straordinario del 11 febbraio 2010, ha approvato il Piano Territoriale Regionale che di fatto recepisce, consolida e aggiorna il Piano Territoriale Paesistico Regionale;

ACQUISITO il **parere favorevole**, espresso dalla Commissione Paesaggistica, nella seduta del giorno 23 aprile 2018 alle seguenti prescrizioni:

- ❑ Le piante oggetto di taglio dovranno essere esclusivamente quelle ostacolanti l'esecuzione dei lavori, il taglio dovrà essere effettuato nel rispetto del regolamento regionale n. 5 del 20/07/2007, in particolare dovranno essere adottate tutte le precauzioni necessarie al fine di evitare danni alla vegetazione



circostante e alla rinnovazione naturale, sia con i tagli che con i movimenti terra;

- ❑ Gli alberi abbattuti, le ramaglie e l'eventuale materiale di risulta degli scavi non utilizzabili in loco dovranno essere allontanati dal cantiere e portati ad apposita discarica;
- ❑ Al termine dei lavori l'area di cantiere dovrà essere opportunamente risistemata effettuando un inerbimento di specie autoctone;

ACCERTATO che le opere sono conformi ai criteri:

- di cui alla deliberazione della Giunta regionale del 22 dicembre 2011, n. 2727. (Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici in attuazione della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12);
- di cui alla deliberazione della Giunta regionale dgr 8/675 del 21 settembre 2005 "Criteri per la trasformazione del bosco e per i relativi interventi compensativi", così come modificata dalla d.g.r. 2848/2011;

VISTO il Piano di Indirizzo Forestale della Comunità Montana Valtellina di Sondrio, approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale numero 12 del 29/03/2012, attuativo a decorrere dal 26/04/2012 e ss.mm.ii.;

VISTA la relazione tecnico/forestale semplificata redatta dal for. jun. Claudio Del Dosso, che esprime parere positivo alla realizzazione dell'opera;

APPURATO che devono essere trasformati **140 mq** di bosco ricadenti nelle tipologie forestali del "*castagneto dei substrati silicatici*";

DATO atto che non sussiste l'obbligo di compensazione in quanto si tratta di un'opera pubblica e l'estensione dell'area oggetto di trasformazione è pari a 140 mq, quindi inferiore al limite dei 2.000 mq (P.I.F. della Comunità Montana Valtellina di Sondrio);

TUTTO CIO' PREMESSO

si esprime **parere positivo** ai fini del rilascio:

- dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi del dell'articolo 146 del decreto legislativo n. 42/2004;
- dell'autorizzazione forestale ai sensi dell'art. 43 della Legge regionale 5 dicembre 2008 n. 31;

a condizione che:

- ❑ Le piante oggetto di taglio dovranno essere esclusivamente quelle ostacolanti l'esecuzione dei lavori, il taglio dovrà essere effettuato nel rispetto del regolamento regionale n. 5 del 20/07/2007, in particolare dovranno essere adottate tutte le precauzioni necessarie al fine di evitare danni alla vegetazione circostante e alla rinnovazione naturale, sia con i tagli che con i movimenti terra;



- ❑ Gli alberi abbattuti, le ramaglie e l'eventuale materiale di risulta degli scavi non utilizzabili in loco dovranno essere allontanati dal cantiere e portati ad apposita discarica;
- ❑ Al termine dei lavori l'area di cantiere dovrà essere opportunamente risistemata effettuando un inerbimento di specie autoctone;

IL RESPONSABILE DELL'AREA AGRICOLTURA
F.to digitalmente Dott. Agr. Cinzia Leusciatti

Il responsabile del procedimento:
Claudio Del Dosso